

**REGOLAMENTO (All. 2 - 16724)**

Il presente Regolamento, costituisce parte integrante del Contratto, disciplina la modalità di iscrizione a Lista Bianca, le condizioni per l'assegnazione dell'indice di affidabilità, il mantenimento dell'iscrizione, le modalità di esclusione e di presentazione dell'istanza di ricorso avverso la delibera di esclusione da Lista Bianca.

**DEFINIZIONI**

- a. **Accredia:** Ente Italiano di Accreditamento che attesta la professionalità e l'imparzialità degli Organismi di Certificazione.
- b. **AGCM:** Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.
- c. **Attestato:** Certificato rilasciato dalla Società attestante l'iscrizione in Lista Bianca nei casi previsti dal presente Regolamento.
- d. **Attività di informazione commerciale:** Fornitura di servizi di informazione commerciale con esclusione di qualsiasi forma di indagine soggetta alla disciplina dell'art. 134 del T.U.L.P.S.
- e. **Certificazione di qualità:** Attestazione relativa alla conformità di almeno nr. 1 sistema di gestione aziendale rilasciata da un Organismo di Certificazione.
- f. **CGC:** Condizioni Generali di Contratto.
- g. **Cliente:** L'impresa aderente a Lista Bianca. In caso di società rientrano nella definizione di "Cliente" i suoi soci e i suoi esponenti con sede e/o residenza ovunque nel territorio nazionale.
- h. **Commissione di Verifica:** Struttura operativa interna alla Società.
- i. **Contratto:** Il Contratto è costituito dalle Condizioni Generali di Contratto (CGC), dal Regolamento e dal Modulo di Richiesta dei Servizi.
- j. **Diffusione:** I dati anagrafici del Cliente incluso in Lista Bianca, sono pubblicizzati e resi accessibili sul sito [www.listabianca.it](http://www.listabianca.it).
- k. **Finalità delle Informazioni Commerciali:** Verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei Clienti, della loro solvibilità e affidabilità.
- l. **Fornitori:** Terzi a cui il Cliente intende comunicare l'esito del servizio di monitoraggio.

**REGOLAMENTO (All. 2 - 16724)**

- m. **Impresa:** Persona fisica o giuridica esercente attività di impresa che richiede i servizi.
- n. **Informazione commerciale:** Dati relativi ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, aziendali, industriali, organizzativi e produttivi relativi alle imprese.
- o. **Lista Bianca:** Sistema di qualificazione delle imprese contenente l'elenco dei Clienti soggetti all'azione di monitoraggio, accessibile al pubblico sul sito web [www.listabianca.it](http://www.listabianca.it), in possesso dei requisiti di affidabilità.
- p. **Modulo di Richiesta dei Servizi:** Modulo tramite il quale il Cliente accede a Lista Bianca e richiede i servizi.
- q. **Monitoraggio:** Verifica costante dello stato del Cliente al fine di rilevare l'insorgere di protesti, pregiudizievoli di conservatoria, e se del caso, procedure concorsuali, nonché modifiche societarie, apertura e/o chiusura di unità locali e altre eventuali informazioni provenienti da fonti pubbliche o accessibili al pubblico. In caso di società rientrano nella definizione di "Cliente" i suoi soci e i suoi esponenti.
- r. **Organismo di certificazione:** Organismo accreditato ISO/IEC 17021-1:2015 (in ambito EA/MLA oppure IAF/MLA) che non sia stato destinatario di sanzioni dall'autorità di riferimento negli ultimi 5 anni.
- s. **Organismo di Vigilanza:** Ente costituito da persone fisiche nominate dalla Società di cui almeno due su segnalazione di associazioni di consumatori e/o associazioni di categoria di imprese.
- t. **Rating di legalità:** Indicatore del livello di legalità assegnato da AGCM su richiesta delle imprese in base a parametri predefiniti dall'Autorità medesima.
- u. **Regolamento:** Disciplina il funzionamento di Lista Bianca, ed in particolare l'accesso e la permanenza in Lista Bianca da parte dei Clienti e le modalità di assegnazione dell'indice di affidabilità.
- v. **Requisiti di affidabilità:** Assenza di protesti, di pregiudizievoli di conservatoria e, se del caso, di procedure concorsuali a carico del Cliente e, in caso di Società, dei suoi soci e/o esponenti con sede e/o residenza ovunque nel territorio nazionale.

**REGOLAMENTO** (All. 2 - 16724)

- w. **Ricorso:** Istanza proposta dal Cliente avversa l'esclusione da Lista Bianca o mancata assegnazione dell'indice di affidabilità.
- x. **Servizi:** a) Monitoraggio, b) Lista Bianca, c) Comunicazione.
- y. **Settori Sensibili:** Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto calcestruzzo e bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporto c/terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali inclusa raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti e bonifica (L. 190/2012).
- z. **Società:** Infoass Consulting S.r.l.
- aa. **Soggetti aderenti:** I Clienti iscritti a Lista Bianca.
- bb. **Terzi:** Soggetti nei confronti dei quali il Cliente, attivando il Servizio di Comunicazione, può chiedere alla Società di comunicare l'esito del monitoraggio ivi incluse le cause di esclusione.
- cc. **White List:** Elenco di imprese operanti in settori "sensibili" non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa detenuto dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 commi dal 52 al 57 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**REGOLAMENTO (All. 2 - 16724)**

**CONDIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO**

**1) Obiettivi di Lista Bianca**

- a) Infoass Consulting S.r.l. (di seguito denominata Società) ha ideato Lista Bianca con l'obiettivo di creare un sistema di qualificazione delle imprese al fine di consentire loro di affermarsi nel settore di appartenenza e di migliorare il proprio livello di competitività prevalendo, nella massima trasparenza e in libera concorrenza, sulle imprese alle quali l'accesso a Lista Bianca è precluso per assenza dei requisiti.
- b) Lista Bianca è un sistema di qualificazione delle imprese (di seguito denominate Clienti) che decidono di sottoporsi volontariamente ad un monitoraggio costante che rilevi a loro carico l'insorgenza di protesti, di pregiudizievoli e, se del caso, di procedure concorsuali. Il monitoraggio, qualora il Cliente sia una società, con i limiti previsti dal "*Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali*" adottato dal Garante della Privacy con deliberazione del 12 giugno 2019, è esteso ai soci e agli esponenti con sede e/o residenza ovunque nel territorio nazionale;
- c) Possono iscriversi a Lista Bianca le imprese il cui stato di attività in Camera di Commercio risulti attivo;
- d) L'iscrizione cessa per le imprese per le quali il monitoraggio rilevi l'inattività;
- e) Con l'iscrizione a Lista Bianca i soggetti aderenti prestano il consenso a pubblicare i propri dati anagrafici sul portale [www.listabianca.it](http://www.listabianca.it) in area aperta all'accesso pubblico. Le informazioni minime da rendere accessibili al pubblico per essere iscritti in Lista Bianca sono: nome e cognome o denominazione per le ditte individuali - ragione sociale per le società, partita i.v.a. Comune della sede legale. Il Cliente, qualora interessato, può richiedere che altri dati personali vengano resi accessibili al pubblico (ad es. mail, telefono, indirizzo, sito web etc.).

**2) Iscrizione a Lista Bianca**

- a) I Clienti interessati ad aderire a Lista Bianca, sul portale [www.listabianca.it](http://www.listabianca.it), possono consultare il presente Regolamento, le Condizioni Generali di Contratto, compilare il form di registrazione, selezionare i servizi di loro interesse, scaricare il Modulo di Richiesta dei Servizi, firmarlo, inviarlo a mezzo mail a [info@listabianca.it](mailto:info@listabianca.it) e, infine, effettuare il pagamento tramite bonifico bancario;

## REGOLAMENTO (All. 2 - 16724)

- b) Il Cliente è consapevole che non può richiedere alcun servizio nel caso in cui a suo carico, o a carico degli eventuali soci ed esponenti con sede e/o residenza ovunque nel territorio nazionale, risultino mancare i requisiti minimi di accesso a Lista Bianca. Qualora, nonostante risultino assenti detti requisiti, il Cliente inoltri la richiesta di iscrizione a Lista Bianca ed effettui il relativo pagamento, la Società è legittimata, a seguito delle verifiche amministrative, a non accogliere la richiesta. In questo caso al Cliente non è consentito di accedere a Lista Bianca e non ha il diritto di richiedere la ripetizione del pagamento;
- c) Il Contratto decorre dalla data di pagamento o, in ogni caso, dalla data di esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della Società;
- d) Con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta dei Servizi i soggetti aderenti dichiarano di conoscere e accettare le Condizioni Generali di Contratto e le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- e) Le richieste di iscrizione a Lista Bianca sottoscritte dai Clienti sono valutate dalla Commissione di Verifica che esamina le informazioni e verifica l'esito del Monitoraggio deliberando, a suo insindacabile giudizio, l'accoglimento della richiesta di iscrizione in Lista Bianca. Avverso il giudizio di non accoglimento della richiesta di iscrizione i Clienti non ammessi a Lista Bianca possono presentare ricorso, con le modalità di cui al successivo art. 6 (Ricorso), in opposizione alla delibera della Commissione di Verifica;
- f) L'iscrizione a Lista Bianca, per il periodo di iscrizione, consente all'aderente di utilizzare i segni distintivi di Lista Bianca (nome, marchio, attestato). Il soggetto aderente perde il diritto di utilizzo di detti segni distintivi nel caso di esclusione per qualsiasi motivo da Lista Bianca.
- 3) Indice di affidabilità:** valutazione secondo il punteggio riconosciuto nella forma di "stelle" assegnato dalla Società alle imprese aderenti a Lista Bianca in base all'accertamento e alla valutazione dei requisiti posseduti dalle imprese in fase di adesione o di rinnovo secondo la presente lista:

Lista Bianca Base e Plus	Rating di Legalità	White List Antimafia	Certificazione di Qualità	Attestazione SOA
★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★	★	★

## REGOLAMENTO (All. 2 - 16724)

L'indice di affidabilità è calcolato secondo i seguenti criteri

- a) Lista Bianca Base: assegnazione di 1 stella (Iscrizione a Lista Bianca);
- b) Lista Bianca Plus: per ogni due requisiti dei seguenti posseduti dall'impresa viene assegnata una stella:
  - 1. Regolarità contributiva (Durc)
  - 2. Assicurazione RC Professionale/Attività
  - 3. Formazione Sicurezza (art. 37 del D. Lgs. 81/2008)
  - 4. Informazione Sicurezza (art. 36 del D. Lgs. 81/2008)
  - 5. Nomina del DPO (art. 37 Reg.UE 2016/679)
  - 6. Formazione privacy (art. 29 Reg. UE 2016/679)
- c) Rating di Legalità: assegnazione da parte di AGCM di un punteggio da 1 a tre stelle;
- d) White List Antimafia: la presenza dell'impresa nelle White List delle Prefetture comporta l'assegnazione di una stella;
- e) Certificazione di Qualità: in presenza di una Certificazione di Qualità del sistema di gestione rilasciata da un Organismo di Certificazione (autorizzato da Accredia) viene riconosciuta una stella;
- f) Attestazione SOA: in presenza di un'Attestazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (controllata da ANAC) viene riconosciuta una stella.

#### 4) Commissione di Verifica

- a) La Commissione di Verifica delibera in ordine:
  - i) alle richieste di iscrizione a Lista Bianca sulla base delle risultanze della documentazione istruttoria e delle informazioni commerciali provenienti da fonti pubbliche, o accessibili al pubblico (c.d. fonti aperte);
  - ii) all'assegnazione dell'indice di affidabilità previa acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti a supporto dell'autocertificazione.

## **REGOLAMENTO (All. 2 - 16724)**

- iii) alla gravità dei provvedimenti sanzionatori comminati agli Organismi di Certificazione dagli Enti di Accreditamento ai fini dell'accoglimento dell'attestazione in relazione alla particolare tenuità dell'infrazione.
- iv) al mantenimento dell'iscrizione a Lista Bianca, o al rinnovo dell'iscrizione alla scadenza annuale, sulla base degli esiti del monitoraggio;
- v) all'esclusione da Lista Bianca o al diniego dell'iscrizione, all'esito delle valutazioni, rispettivamente, della documentazione istruttoria o del monitoraggio che può avvenire qualora venga accertata l'assenza, a carico dell'impresa, e in caso di società anche dei suoi soci ed esponenti con sede e/o residenza ovunque nel territorio nazionale, in ogni tempo, dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione a Lista Bianca. Al fine del mancato accoglimento della richiesta di iscrizione a Lista Bianca rileva l'assenza anche di un solo requisito nell'ultimo quinquennio.
- vi) L'esclusione da Lista Bianca può avvenire anche qualora:
  - (1) sia venuto meno il rapporto di fiducia tra la Società e il soggetto aderente,
  - (2) il soggetto aderente adotti o abbia adottato un comportamento non decoroso, lesivo dell'interesse generale della Società e degli altri iscritti a Lista Bianca;
  - (3) La Società sia venuta a conoscenza di informazioni lesive della reputazione del soggetto aderente provenienti da fonte pubblica o accessibile al pubblico.
- b) La Commissione, in caso di accoglimento della richiesta di iscrizione, emette l'Attestato di Iscrizione a Lista Bianca con l'indicazione della data di decorrenza e di scadenza. L'Attestato viene rilasciato in caso di rinnovo dell'iscrizione a Lista Bianca per gli anni successivi.

### **5) Esclusione da Lista Bianca**

- a) La Commissione di Verifica comunica al soggetto aderente la delibera di esclusione da Lista Bianca con un termine di preavviso massimo di 72 ore. Il soggetto escluso, entro 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione da Lista Bianca, può presentare ricorso avverso la delibera della Commissione di Verifica. Fatta salva l'ipotesi di effettuare un ricorso, il soggetto aderente in caso di esclusione ha diritto al rimborso del contributo pagato per il periodo intercorrente dalla data di esclusione alla scadenza del contratto nei soli casi di cui al precedente art. 4 (Commissione di Verifica), lett. a, comma "iv".

**REGOLAMENTO (All. 2 - 16724)****6) Ricorso**

- a) Al ricevimento della comunicazione di esclusione l'Impresa può presentare ricorso via pec all'Organismo di Vigilanza entro i termini di cui al precedente art. 5 (Esclusione da Lista Bianca) scrivendo a [infoass@blindopec.it](mailto:infoass@blindopec.it) indicando i motivi del ricorso e chiedendo la sospensione del provvedimento di esclusione da Lista Bianca. La presentazione del ricorso deve essere accompagnata dal versamento del contributo di vigilanza nelle modalità di cui all'art. 12 (Ricorso) delle Condizioni Generali di Contratto. Qualora i motivi del ricorso siano accolti senza riserve dall'Organismo di Vigilanza il contributo di vigilanza viene reso all'istante.

**7) Organismo di Vigilanza**

- a) L'Organismo di Vigilanza è costituito da almeno tre componenti nominati dalla Società, con un massimo di 5 componenti, di cui uno scelto dalla Società medesima, e i rimanenti su proposta di una o più associazioni di consumatori e/o di associazioni di categoria di imprese. I componenti dell'Organismo di Vigilanza, presieduto dal componente scelto a maggioranza dai suoi componenti, durano in carica tre anni. Le votazioni vengono prese secondo la maggioranza dei componenti presenti, restando inteso che in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. L'Organismo di Vigilanza riceve il ricorso avverso le delibere di esclusione da Lista Bianca o di assegnazione dell'indice di affidabilità, ne valuta il merito e delibera entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.
- b) L'Organismo di Vigilanza può:
- i) accogliere il ricorso qualora i motivi addotti dall'impresa ricorrente siano oggettivi;
  - ii) analizzare le criticità emerse nel corso del monitoraggio e, pur se accertate, valutarne la gravità secondo la loro tipologia e la datazione del tempo ed eventualmente decidere per l'accoglimento del ricorso;
  - iii) respingere il ricorso.
- c) L'Organismo di Vigilanza può deliberare in qualsiasi momento, a maggioranza dei propri Componenti, la decadenza di uno o più di essi per giusta causa al verificarsi delle seguenti circostanze:
- i) grave e ripetuta negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico ricevuto;

## **REGOLAMENTO (All. 2 - 16724)**

- ii) sfiducia da parte dell'ente che lo ha proposto;
- iii) qualsiasi circostanza che possa pregiudicare, direttamente o indirettamente, l'autonomia e/o l'indipendenza del Componente.
- d) In caso di revoca, l'ente di riferimento del componente propone, entro 30 giorni dalla comunicazione di revoca, il nominativo del nuovo componente. In assenza di detta comunicazione entro i termini può essere ammesso nell'Organismo di Vigilanza un componente nominato da diverso ente facente parte della stessa tipologia di quello cui apparteneva il componente cessato.
- e) L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del suo Presidente e ogni volta lo richiedano le esigenze di valutazione dei ricorsi presentati dai soggetti aderenti a Lista Bianca, nonché su richiesta della Commissione di Verifica.
- f) Alle sedute dell'Organismo di Vigilanza può partecipare su richiesta, senza diritto di voto, un componente della Commissione di Verifica.

### **8) Attestato di Iscrizione - Durata**

- a) L'Attestato di Iscrizione viene rilasciato dalla Società in caso di accoglimento della richiesta di iscrizione a Lista Bianca e in occasione degli eventuali rinnovi successivi alla scadenza di ogni annualità;
- b) L'attestato riporta gli estremi identificativi dell'impresa, il numero progressivo, la data di decorrenza e di scadenza.

### **9) Modifiche del Regolamento**

- a) Eventuali modifiche al presente Regolamento vengono deliberate nella seduta straordinaria della Commissione di Verifica a cui è invitato un componente dell'Organismo di Vigilanza;
- b) Le modifiche deliberate dalla Commissione di Verifica vengono comunicate agli iscritti a Lista Bianca nelle modalità di cui al successivo art.10 (Comunicazioni);
- c) Le modifiche devono intendersi operative previa pubblicazione sul portale [www.listabianca.it](http://www.listabianca.it) della nuova versione del Regolamento;
- d) I soggetti aderenti possono recedere dal contratto entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della nuova versione del Regolamento. In caso di recesso è data facoltà al recedente di richiedere la restituzione del contributo pagato in quota parte calcolata per il periodo intercorrente dalla data di recesso alla data di scadenza annuale.



**LISTA BIANCA®**

## **REGOLAMENTO (All. 2 - 16724)**

### **10) Comunicazioni**

- a) Le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento, ove non diversamente convenuto, verranno effettuate dalla Società tramite il portale [www.listabianca.it](http://www.listabianca.it) e/o via pec all'indirizzo dell'azienda indicato in fase di iscrizione.

### **11) Promozione**

- a) La Società assume l'obbligo di dare pubblicità all'iscrizione a Lista Bianca da parte dei soggetti aderenti con qualunque mezzo ritenuto idoneo, ivi inclusi, a titolo esplicativo e non esaustivo, associazioni di categoria, associazioni di consumatori, campagne social, quotidiani, riviste etc.

FINE